

COMUNE DI FOMBIO
(Provincia di Lodi)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria.**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29/03/2021

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 5 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 5 |
| Articolo 2 - Classificazione del Comune e delle Strade | 5 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile..... | 6 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 6 |
| Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale..... | 6 |
| Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 6 |
| Articolo 6- Autorizzazioni | 9 |
| Articolo 7 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato..... | 9 |
| Articolo 8 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato..... | 10 |
| Articolo 9 - Anticipata rimozione | 10 |
| Articolo 10- Divieti e limitazioni..... | 10 |
| Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 11 |
| Articolo 12- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 11 |
| Articolo 13 – Presupposto del canone | 11 |
| Articolo 14 - Soggetto passivo..... | 12 |
| Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone | 12 |
| Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio | 12 |
| Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 13 |
| Articolo 18 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere | 16 |
| Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari Pubblicità effettuata con veicoli in genere | 13 |
| Articolo 20 - Riduzioni..... | 14 |
| Articolo 21 – Esenzioni | 14 |
| Articolo 22 - Dichiarazione..... | 15 |
| Articolo 23 - Pagamento del canone..... | 16 |
| Articolo 24 - Rimborsi e compensazione | 17 |
| Articolo 25 - Accertamento | 17 |
| Articolo 26 - Riscossione coattiva | 17 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 18 |
| Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni | 18 |
| Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni | 18 |
| Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette | 19 |
| Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni | 19 |
| Articolo 31 - Diritto sulle pubbliche affissioni..... | 19 |
| Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo | 20 |
| Articolo 33 - Riduzione del diritto | 20 |
| Articolo 34 - Esenzione dal diritto | 20 |
| Articolo 35 - Pagamento del diritto..... | 20 |
| Articolo 36 - Norme di rinvio | 21 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE..... | 21 |
| Articolo 37 – Disposizioni generali..... | 21 |
| Articolo 38 - Tipologie di occupazioni | 21 |
| Articolo 39 - Occupazioni abusive | 22 |
| Articolo 40 - Domanda di occupazione | 23 |
| Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione | 23 |
| Articolo 42 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio | |
| Articolo 43 - Obblighi del concessionario..... | 25 |
| Articolo 44 - Mestieri girovaghi e artisti di strada spettacoli viaggianti..... | 24 |

| | |
|--|----|
| Articolo 45 -Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali banchi e attrezzature per l'esercizio del commercio su area pubblica..... | 25 |
| Articolo 46 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico..... | 25 |
| Articolo 47 - Autorizzazione ai lavori..... | 26 |
| Articolo 48 - Occupazioni con ponti, scale ecc..... | 27 |
| Articolo 49 - Occupazione con tende e tendoni | 27 |
| Articolo 50 - Occupazione con distributori di carburante..... | 27 |
| Articolo 51 - Durata dell'occupazione | 28 |
| Articolo 52 - Titolarità della concessione o autorizzazione | 29 |
| Articolo 53 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione..... | 29 |
| Articolo 54 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione..... | 30 |
| Articolo 55- Rinuncia all'occupazione | |
| Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 30 |
| Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata | 31 |
| Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone | 31 |
| Articolo 59 - Passi carrabili | 32 |
| Articolo 60 -Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione | 33 |
| Articolo 61 - Soggetto passivo..... | 34 |
| Articolo 62 - Agevolazioni | 34 |
| Articolo 63 - Esenzioni | 35 |
| Articolo 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 37 |
| Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee | 38 |
| Articolo 66 - Accertamento..... | 38 |
| Articolo 67 - Riscossione coattiva | 39 |
| Articolo 68 - Rimborsi | 39 |
| Articolo 69 - Sanzioni..... | 39 |
| Articolo 70 - Attività di recupero..... | 40 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE | 45 |
| Articolo 71 – Disposizioni generali..... | 40 |
| Articolo 72 - Funzionario Responsabile | 41 |
| Articolo 73 - Domanda di occupazione | 41 |
| Articolo 74 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 41 |
| Articolo 75 - Classificazione delle strade..... | 41 |
| Articolo 76 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 42 |
| Articolo 77 - Occupazioni abusive | 42 |
| Articolo 78 - Soggetto passivo..... | 43 |
| Articolo 79 - Agevolazioni | 43 |
| Articolo 80 - Esenzioni | 43 |
| Articolo 81 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 43 |
| Articolo 82 - Accertamento e riscossione coattiva | 44 |
| Articolo 83 - Rimborsi | 44 |
| Articolo 84 - Sanzioni..... | 44 |
| Articolo 85 - Attività di recupero..... | 45 |
| CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI | 45 |
| Articolo 86 - Norme transitorie | 45 |
| Articolo 87 – Contenzioso | 45 |

| | |
|--|----|
| Articolo 88 - Trattamento dei dati personali | 46 |
| Articolo 89- Norme finali | 45 |
| Articolo 90- Entrata in vigore | 46 |
| ALLEGATO "A" TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 e ARTICOLO 75 COMMA 2 | 47 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni¹

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con riferimenti ai nei commi da 816 a 836 della L. n. 160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità² non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le disposizioni che seguono disciplinano, congiuntamente a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada, i criteri per l'applicazione del canone nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca delle concessioni e autorizzazioni.
5. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
8. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 – Classificazione del Comune e delle Strade

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2020 pari a 2270 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in **due zone**. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate all'interno di entrambe le precedenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

¹ Il regolamento proposto risente di alcune imperfezioni ed incertezze definitorie contenute nel testo normativo, richiamate in nota, di cui si auspica una pronta revisione.

² O in alternativa il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi³.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il Funzionario responsabile della gestione verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
3. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA⁴

Articolo 4- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1) Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica⁵, comprese le insegne su fabbricato.
- 2) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
- 3)

a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA

³ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

⁴ Il regolamento è organizzato per Capi, stante il diverso presupposto che autorizza la richiesta del canone per l'occupazione da quello per la diffusione del messaggio pubblicitario, così come previsto dal comma 819, lett. a) e b), della legge n. 160 del 2019. D'altro canto, il comma 820 nel disporre che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, prevede una netta disgiunzione dei presupposti e conferma ulteriormente la necessità di regolamentazione specifica. Infine, l'autonomia gestionale delle entrate proprie, disposta dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, consente all'ente locale di disciplinare liberamente il nuovo canone nel quadro della legge istitutiva.

⁵ Si ritiene che anche la pubblicità visiva ed acustica continui ad essere assoggettata ad un prelievo comunale in quanto il presupposto del canone è soddisfatto, essendo questo ancorato alla “diffusione” dei messaggi pubblicitari, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Sul punto non appare, infatti, vincolante, la previsione di cui al comma 819, lett. b), che sembra far esclusivo riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari “mediante impianti installati” su aree pubbliche, visto che poi la stessa norma considera altre forme di diffusione di messaggi pubblicitari che non avvengono con impianti, quali quelle con i veicoli (comma 825). Il comma 823, poi, prescrive la debenza del canone per la sola diffusione dei messaggi. D'altro canto, se non si ammettesse l'assoggettamento della diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza “impianti” su suolo pubblico, questa diffusione non potrebbe essere neanche considerata abusiva, ma semplicemente “esclusa” dal campo di applicazione del canone, con tutte le ovvie conseguenze in tema di regolamentazione.

b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

- 4) Con riferimento al comma 1 lettera **a)** mezzi destinati alla pubblicità esterna, sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
- a) **INSEGNE DI ESERCIZIO**: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi ove si svolge dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - b) **PREINSEGNE**: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - c) **CARTELLI PUBBLICITARI**: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI**: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei

veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 10 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Ai fini della loro classificazione si considerano tali quelle rientranti nella definizione dell'art.19 del presente Capo.
 - h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
 - i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**
La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - j) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come pre-insegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. (Quelli qui indicati sono rimandi con le prescrizioni previste dal Nuovo codice della strada. L'Ente può individuare ulteriori tipologie di mezzi pubblicitari)
- 5) Con riferimento al comma 1 lettera **b)** *mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni* il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto, per ciascuna tipologia non può essere superiore al 20% dell'80% della superficie totale destinata degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni.
- 6) Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera **b)** *mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni* da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, non può essere superiore al 20% della superficie totale destinata al servizio delle pubbliche affissioni.
- 7) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 5 anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
- 8) Il piano degli impianti è obbligatorio per i Comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.

Articolo 6– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse **è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada**, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 7 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
2. All'interno di aree del centro storico del Capoluogo e della Frazione che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse ricompresi, in contrasto con tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica, per il rispetto all'arte, della sacralità e della storicità dei luoghi. E' vietata la collocazione di cartelli e iscrizioni contenenti frasi o disegni ingiuriosi, osceni o contrari alla pubblica decenza.
3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
5. Sono previste le seguenti deroghe:
 - a) Le norme di cui al comma 2 e di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli **e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a 5 metri** dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada.
 - b) Le distanze indicate al comma 3, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a

fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a 2,50 metri dal limite della carreggiata.

6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela architettonica, paesaggistica e monumentale non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

7. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sui luoghi di cui al comma 6), nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici sede di chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti l'apposizione di targhe ed altri mezzi di identificazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

8. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 8- Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 9- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale⁶, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo⁷ e ai luoghi sacri.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente

⁶ O altro ufficio comunale.

⁷ Anche in questo caso, il Comune può riprendere le limitazioni già disciplinate nei regolamenti vigenti nel 2020

Regolamento di Polizia Locale⁸. La distribuzione della pubblicità può essere effettuata solo inserendo il materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali. La collocazione di avvisi di carattere pubblicitario non può avvenire mediante apposizione del materiale con nastro adesivo o altra simile modalità sulle porte, all'esterno delle cassette delle lettere, sulle inferriate, sui cancelli o in tutte le parti degli edifici esposte alla visione della collettività.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

⁸ Si tratta di prescrizione normalmente presente nei regolamenti di Polizia Locale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso..
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si

⁹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero sulla base delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe¹⁰ in base alla classe demografica del Comune.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a. giornaliera: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b. annua: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. La graduazione delle tariffe in materia di pubblicità è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) la zona del territorio (per la classificazione delle strade) in cui è effettuata l'occupazione;
 - b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Se la pubblicità è effettuata all'esterno di veicoli (sia per uso pubblico che a uso privato) il canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; in ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

¹⁰ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 20- Riduzioni¹¹

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà della sua tariffa ordinaria:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) le diffusioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente che ne preveda la riduzione dal canone;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.¹²
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono efficaci **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno.** La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

¹¹ Il Comune può riprodurre tutte le riduzioni presenti nel regolamento sull'imposta (o canone) di pubblicità vigente nel 2020.

¹² Comma opzionale.

Articolo 21- Esenzioni¹³

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 833 della legge n. 160 del 2020, per previsione di legge le seguenti occupazioni:

- a) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle o sulle porte di ingresso dei locali;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto a cui sono aggiunti i mezzi che devono essere esposti obbligatoriamente, sempre che la superficie di questi non superi il metro quadrato,
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le seguenti occupazioni regolamentate facoltativamente dal Comune:

a) le diffusioni pubblicitarie eccedenti i mille metri quadrati;

b) le diffusioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente che ne preveda l'esenzione dal canone;

¹³ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

c)le diffusioni pubblicitarie che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelle riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

Articolo 22- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, anche su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 23- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00¹⁴, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la volontà di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro¹⁵.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

¹⁴ O altro importo individuato dall'ente.

¹⁵ O altro importo individuato dal Comune.

Articolo 24– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione di cui al presente comma avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 25- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, in forza dell'art.50, della legge n.449/1997, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento¹⁶;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

¹⁶ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali della riscossione coattiva e del contenzioso.

ART. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.

2. Si applicano le procedure di cui all'Articolo 18 Regolamento generale delle entrate comunali della riscossione coattiva e del contenzioso approvato con deliberazione C.C. nr.12 del 16.06.2020.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ¹⁷

Articolo 27- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie e la tipologia degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è rilevata in complessivi:
 - mq.15,40 proporzionata al nr.2270 di abitanti e comunque non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti suddivisi come appresso:
 - a)=mq nr.2,80 destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale e prima di rilevanza economica;
 - b)=mq nr.12,60 destinata alle affissioni di natura commerciale, economica;
3. Le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è stabilita come appresso:
 - tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm.70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Articolo 28- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

¹⁷ Si ricorda che la legge n. 160 del 2019 sopprime l'obbligo d'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni. In particolare, il comma 836 dispone quanto segue:

«Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati».

3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fombio costituiscono servizio autonomamente mantenuto e non soppresso.

Articolo 29- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 30- Modalità delle pubbliche affissioni¹⁸

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 31- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il

¹⁸ L'articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull'imposta (o canone) di pubblicità.

canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019¹⁹, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 33- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà della sua tariffa ordinaria :
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 34- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni²⁰:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Fombio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

¹⁹ La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

²⁰ Il Comune può introdurre ulteriori esenzioni.

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 35- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del DL n. 193 del 22ottobre 2016.²¹ Convertito con modificazioni nella Legge nr.225 del 01 dicemre2016, direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016.

Articolo 36 - Norme di rinvio

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio²².

Articolo 38- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno²³.

²¹ Riportare le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

²² Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

²³ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

2. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:

- a) chioschi, banchi, “dehors” tende ed edicole;
- b) elementi di arredo urbano, monumenti, targhe o lapidi commemorative.

2bis Le occupazioni contemplate nel precedente comma alla lettera a), se poste in essere per finalità commerciali, si intendono permanenti qualora superino il periodo di 60 giorni nell’anno solare.

3. Sono temporanee le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:

- a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
- b) veicoli per traslochi;
- c) strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
- d) strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
- e) strutture di supporto a sagre e fiere;
- f) strutture semoventi e attrezzature dello spettacolo viaggiante e per mestieri girovaghi, banchi e attrezzature per l’esercizio del commercio su area pubblica;
- g) tavolini, sedie, ombrelloni, panche a favore di gestori di pubblici esercizi;
- h) le occupazioni poste in essere con cantieri stradali o altre ipotesi previste dal Codice della Strada;
- i) veicoli, strutture e materiali di supporto a lavori edili o di altra natura.

3bis Le occupazioni contemplate nel precedente comma alla lettera a), se poste in essere per finalità commerciali, si intendono permanenti qualora superino il periodo di 60 giorni nell’anno solare.

4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

Articolo 39- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale²⁴ o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.

4. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

²⁴ O altro ufficio comunale.

Articolo 40- Domanda di occupazione²⁵

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. In caso di emergenza, di obiettiva necessità o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) per praticità di comunicazione, nella richiesta dovranno essere dichiarati un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 41- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del tributo, competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere all'Ufficio di Polizia locale, che dovrà esprimersi entro 10 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.

1. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

²⁵ Il presente articolo può essere riformulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

2. Nell'autorizzazione o concessione verranno indicate altresì tutte le prescrizioni a cui il concessionario dovrà attenersi obbligatoriamente ai fini della realizzazione dell'occupazione; le stesse valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 42 qualora il rilascio delle autorizzazioni implichi valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia l'autorizzazione dovrà essere rilasciata previa acquisizione di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'autorizzazione conterrà tutte le prescrizioni che si riterranno necessarie al fine di tutelare gli interessi generali dell'Amministrazione Comunale e della collettività. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dinamica dei veicoli;
 - b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;
 - c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
 - d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di almeno un metro.
 - f. i ponteggi installati sul suolo pubblico o su aree di pubblico passaggio dovranno essere costruiti solidamente e opportunamente cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
5. Non rientrano nelle previsioni di condizione essenziale di cui al precedente comma 4 le occupazioni relative a cantieri stradali o altre ipotesi contemplate dal Codice della Strada.
6. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria, da presentarsi prima dell'inizio dell'occupazione, laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale, alle sue pertinenze e più in generale al suolo pubblico. Qualora previsto il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.
7. Il Responsabile di Area competente al rilascio dell'atto di concessione - autorizzazione, salvo l'eccezione di cui all'art. 42, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
 - a) nr.30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
 - b) nr. 5 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno, salvo l'eccezione di cui all'art. 45 comma 2.
8. Per le occupazioni di cui al comma 7 lettere a), nella richiesta, oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente art.40 comma 6 lettere a),b),c), d),e),f) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività nonché delle autorizzazioni o permessi edilizi di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.
- 8.bis L'interessato dovrà altresì allegare alla richiesta la seguente documentazione:
 - a. relazione tecnico descrittiva, redatta da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura che si intende posizionare, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché una simulazione grafica dei luoghi ad occupazione avvenuta;
 - b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
9. Al rilascio delle occupazioni di spazi e aree pubbliche non si applica mai l'istituto del silenzio assenso. Qualora, da un primo esame preliminare, emerga che la richiesta sia priva degli elementi essenziali o degli allegati previsti l'Ufficio competente invita il richiedente ad integrare la pratica entro un termine massimo

di 15 giorni. La richiesta di integrazione sospende i termini di valutazione della pratica. La mancata integrazione comporta l'archiviazione della pratica.

10. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Il loro rilascio comporta sempre il pagamento dei diritti di segreteria ammontanti in € 1,00; in caso di occupazioni complesse per cui il Funzionario ritenga necessario eseguire un sopralluogo presso il luogo in cui si effettuerà l'occupazione, il richiedente dovrà rimborsare le spese del sopralluogo che si quantificano in via forfetaria in € 10,00.
11. I diritti di segreteria e le spese di cui al precedente comma 10 verranno conteggiati nell'ammontare complessivo del canone da versare a favore del Comune.

Articolo 42 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 43- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) ripristinare il suolo a proprie spese qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione;
 - d) esibire, su richiesta degli agenti di Polizia locale ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 44 - Mestieri girovaghi e artisti di strada per spettacoli viaggianti

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, fatti salvi diversi termini previsti da altre specifiche normative statali, regionali o comunali che consentano lo svolgimento dell'attività di riferimento. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente articolo 40 comma 6 l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.

3. Per l'allestimento di attività di Spettacolo Viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune e previo ottenimento di concessione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.
4. Per la disciplina delle attività dello Spettacolo Viaggiante si rimanda alla specifica regolamentazione approvata a norma della Legge n° 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii., ed in particolare a quanto disposto in merito **dall'art.15Bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana**.
5. Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti, oltre che del versamento della cauzione.

Articolo 45 - Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali, banchi e attrezzature per l'esercizio del commercio su area pubblica

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, fatti salvi diversi termini previsti da altre specifiche normative statali, regionali o comunali che consentano lo svolgimento dell'attività di riferimento. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente articolo 40 comma 6, l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.
3. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 46 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture **per la fornitura di pubblica utilità** (es. gas, acqua, calore fibra, ecc.), nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo il canone è applicato utilizzando la tariffa standard appositamente prevista per tale fattispecie moltiplicata per il numero complessivo di tutte le utenze (siano essi utenti del titolare della concessione o di altri soggetti a cui quest'ultimo ha concesso l'uso) che utilizzano le reti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il versamento si

- riferisce. Il canone annuo dovuto a ciascun Ente non può comunque essere inferiore a 800,00 euro annui rivalutati dell'indice ISTAT.
7. Il versamento del canone per questa tipologia di utenza è previsto entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando la piattaforma PagoPa.
 8. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall' articolo 61, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a. Viene applicato il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - b. Il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%
 - c) occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100%.

Articolo 47 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'articolo 41.
2. Le autorizzazioni per cantieri stradali che comportano la manomissione del suolo pubblico sono rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale. Le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio di un cantiere. Il Funzionario nell'atto di autorizzazione inserisce tutte le prescrizioni che ritiene necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, nonché quelle relative al ripristino dello stato dei luoghi una volta terminati i lavori. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato al versamento di una cauzione o di una garanzia fidejussoria. Tale previsione dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia, nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fidejussione non potrà essere inferiore a € 100,00 e superiore a € 500,00 per mt di cantiere.
3. In caso l'occupazione comporti la necessità di interrompere, del tutto o in parte, il transito veicolare di strade, piazze, vicoli, ecc. o l'istituzione di divieti di sosta, il richiedente dovrà farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione. In tal caso il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone dovuto per l'effettiva occupazione dell'area in cui si svolgono i lavori, di una quota forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale in ragione di ogni ora di chiusura della via al pubblico transito. Tale quota oraria non potrà essere inferiore a € 10,00.
- 3Bis. In sede di presentazione della richiesta di autorizzazione o concessione è possibile richiedere altresì la concessione in uso di eventuale segnaletica utile per la temporanea variazione della disciplina della circolazione. Per avvalersi di tale facoltà il richiedente dovrà espressamente indicarlo nell'istanza. Per ogni cartello concesso in uso è previsto il versamento di un canone di utilizzo pari a € 2,00 da corrispondere per ogni settimana o frazione della stessa. La concessione in uso dei cartelli non è mai atto dovuto e dovrà essere, di volta in volta, valutata in base alla disponibilità di segnaletica a magazzino.
4. Nel caso in cui in sede di rilascio di autorizzazione il Funzionario Responsabile disponga, per motivi di tutela della sicurezza stradale, l'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto della strada (via, vicolo, viale, ecc.) ove avviene l'occupazione, il concessionario è tenuto anche al pagamento di detta area da calcolarsi moltiplicando la lunghezza dell'area di divieto per la profondità di un metro lineare convenzionale.

5. In caso di cantieri stradali complessi il richiedente dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una proposta di disciplina straordinaria della viabilità.

Articolo 48 - Occupazioni con ponti, scale ecc.

4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
5. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 49 - Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione Comunale.
2. L'installazione di tende solari la cui sporgenza occupi suolo pubblico è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo non dovrà superare in ogni caso la larghezza massima del marciapiede e dovrà avere una altezza minima dallo stesso non inferiore a mt. 2.20. Per le tende da installarsi dove non esiste marciapiede le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno di volta in volta determinate in sede di rilascio dell'autorizzazione, previa valutazione degli aspetti viabilistici, urbanistici e di sicurezza. Per le tende da installarsi ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri. Quando per l'unico motivo del pubblico interesse si renda necessario derogare alle misure minime fissate dal presente comma, dovrà essere adottato specifico provvedimento opportunamente motivato dal Funzionario Comunale che rilascia l'autorizzazione
3. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
4. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Articolo 50 - Occupazione con distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. La classificazione delle aree avviene ai sensi del precedente articolo 2 comma 2), 3), 4).
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri (distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri). Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di 1/4 per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/4 per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una

superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al successivo articolo 58.

Articolo 51- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali²⁶, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo alla scadenza motivando la necessità ininterrotta. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza, se trattasi di occupazione permanente, e almeno di 10 giorni lavorativi prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee, e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

Articolo 52- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 53- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, commi 2 lett.e), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo da comunicare in rettifica alla richiesta di concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

²⁶ Ad esempio, il regolamento che disciplina il commercio.

Articolo 54- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, sospendere, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
4. In caso di provvedimento di sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.
5. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio;
6. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 55- Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Articolo 56- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a. giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b. annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari²⁷;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale

²⁷ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 57- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 37 comma 1, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione o autorizzazione
4. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base al tariffario deliberato dal Comune ai sensi dell'articolo 56. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Articolo 58- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari²⁸, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50²⁹. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT

²⁸ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

²⁹ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente³⁰. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 59- Passi carrabili³¹

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, x la profondità di un (1) metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento³².
3. La Giunta Comunale con propria deliberazione, da adottare contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali, può aumentare la percentuale di riduzione prevista dal precedente comma 2 fino al 70%.
4. La Giunta Comunale nell'atto di approvazione della Delibera che fissa le tariffe annuali può decidere di esentare, tutto o in parte, dal pagamento del canone le occupazioni contemplate dal presente articolo.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento³³.
8. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
9. I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previa adozione di apposita ordinanza e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, sempre che sia oggettivamente provata dal richiedente l'effettiva utilità dell'occupazione. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Nei casi previsti dal presente comma il richiedente è tenuto, oltre al pagamento del canone determinato con tariffa standard calcolata ai sensi dei commi 1 e 2, alla messa in opera, a propria cura e spese, della segnaletica (verticale e/o orizzontale) necessaria per dare attuazione al divieto. La concessione di cui al presente comma non è mai soggetta a silenzio assenso e deve essere valutata privilegiando l'interesse pubblico; pertanto il richiedente dovrà provare l'effettiva impossibilità di utilizzo dell'accesso o del passo carrabile in presenza di veicoli in sosta sul lato opposto degli stessi. E' altresì condizione indispensabile per il rilascio della concessione in parola che l'accesso o il passo carrabile siano a norma con le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e del Regolamento Edilizio Comunale.
10. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere

³⁰ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

³¹ Il Comune può confermare l'esenzione già disposta per i passi carrabili.

³³ L'articolo ripropone quanto già previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993

oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

11. La Giunta Comunale approva apposita regolamentazione finalizzata alla regolarizzazione delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada dei passi carrabili presenti sul territorio comunale. Detta regolamentazione dovrà prevedere una tariffa che contempli il rimborso della fornitura del cartello regolamentare di passo carrabile e dei diritti di segreteria per la valutazione di ogni singola pratica.
12. Il canone si applica anche a quei passi carrabili privi di cartello previsto dall'articolo 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
13. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento³⁴.
14. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993³⁵.
15. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 60- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione³⁶

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 secondo le modalità di cui al Capo V dello stesso e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato e l'area deve essere liberata dal medesimo nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

³⁴ Opzionale.

³⁵ Lo stesso in caso di affrancamento del passo in regione di Cosap.

³⁶ La normativa non si occupa in modo esplicito degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento³⁷;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del mille per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 61- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione dall'occupante di fatto³⁸.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62- Agevolazioni³⁹

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte a un terzo;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 80% per cento;
 - c) in caso di occupazione di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25%;
 - d) per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 48, che si verificano con carattere ricorrente o per un periodo (anche non continuativo) superiore a 90 giorni complessivi annui, il Comune può disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta. La percentuale di riduzione prevista dal presente punto può variare tra un minimo del 20% e un massimo del 90% a seconda dei singoli casi. Ai fini della graduazione della percentuale di riduzione il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale provvede, con proprio atto, alla identificazione dei singoli casi a cui associare le relative percentuali. Detto Funzionario è altresì titolare del potere di stipula delle convenzioni. L'attivazione della procedura di convenzione avviene esclusivamente su richiesta degli interessati. Nell'atto di convenzione dovrà essere indicato obbligatoriamente il termine di durata e le cause di decadenza della stessa. Ogni altra indicazione sarà frutto della contrattazione tra le parti;
 - e) per le occupazioni poste in essere dai pubblici esercizi le tariffe sono ridotte del 50%;
 - f) per le occupazioni poste in essere da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte del 20%. In caso gli operatori di cui al presente punto aderiscano, in tutto o in parte, ad una convenzione a tariffa ridotta la percentuale di riduzione è aumentata al 25%;

³⁷ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

³⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

³⁹ Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019.

- g) per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- h) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, roulottes o simili e carri attrezzati dei circhi equestri, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. e la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
- i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento⁴⁰.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 63- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 833 della legge n. 160 del 2020 e per previsione di legge, le seguenti occupazioni:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, province, Città' Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

⁴⁰ Il Comune può anche disporre l'esenzione, per quanto disposto dall'art. 1, comma 832, lett. b), della legge n. 160 del 2020.

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

m-1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

m-2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

m-3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

s) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

t) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, nonché le tabelle e i segnali che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità anche se di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

u) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore;

v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

w) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

z) le occupazioni poste in essere dagli esercenti il commercio ambulante itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita, purché la durata di tali soste non ecceda i 30 minuti e venga svolta nel rispetto

di quanto disposto dal Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche;

z-a) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

z-b) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

z-c) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

z-d) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti⁴¹;

z-e) le occupazioni, anche effettuate da soggetti privati, che si verificano in particolari occasioni o eventi patrocinate/i dall'Amministrazione Comunale, sempre che nell'atto che sancisce il patrocinio sia espressamente indicata l'esenzione dal pagamento del canone;

z-f) le occupazioni effettuate dalle Associazioni locali di volontariato. In tale caso dovrà essere depositato, se richiesto dal Funzionario, lo statuto;

z-g) i passi carrabili⁴²; quando il Comune nell'ambito della deliberazione delle tariffe annuali ne dispone l'esenzione;

z-h) le vasche biologiche;

z-i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

z-l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

z-m) le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

z-n) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli. Sono fatti salvi i casi di istituzione di parcheggi e zone per cui la sosta è soggetta a pagamento;

z-o) le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Nel periodo elettorale l'esenzione si estende anche alle occupazioni superiori a 10 metri quadrati;

z-p) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano posti in contenitori facilmente movibili e realizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

2. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le seguenti occupazioni regolamentate facoltativamente dal Comune:

a) le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;

b) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti.

Articolo 64- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in
-

corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016 direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, nonché disposte le esenzioni per particolari tipologie di occupazioni.

Articolo 65- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00⁴³.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, nonché disposte le esenzioni per particolari tipologie di occupazioni.

Articolo 66- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁴⁴ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni realizzate in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, considerando permanente l'occupazione realizzata con manufatti di carattere stabile e presumendo come

⁴³ O altro importo individuato dall'ente.

⁴⁴ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, **sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.**
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 67 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 18 del Regolamento generale delle entrate comunali della riscossione coattiva e del contenzioso, approvato con deliberazione C.C. nr.12 del 16.06.2020.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi⁴⁵ nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 69- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁴⁶ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi ⁴⁷ nella misura del tasso legale di interesse annuo.

⁴⁵ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁴⁶ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

⁴⁷ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁴⁸.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 relativamente all'occupazione abusiva del suolo stradale, per l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'eventuale concessione rilasciata o per la violazione degli obblighi connessi alla pubblicità nelle strade e sui veicoli.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 66 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁴⁹

Articolo 70- Attività di recupero

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, nell'attività di recupero non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata del credito, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 71- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁴⁸ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

⁴⁹ Se approvato dall'ente.

Articolo 72- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi⁵⁰.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 73- Domanda di occupazione⁵¹

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal presente regolamento e dalle disposizioni previste nella sezione concernente le attività commerciali del vigente Regolamento di Polizia Urbana con riferimento alle occupazioni eseguite con banchi o attrezzature per l'esercizio del commercio, chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole e poste in essere per finalità commerciali.

Articolo 74- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 75- Classificazione delle strade

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2020 pari a 2270 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in **due zone**. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.

⁵⁰ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

⁵¹ Il presente articolo può essere formulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 76- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti - che si intendono tali qualora superino il periodo di 90 giorni nell'anno solare –sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (art.1, co.843 della legge 160/2019) sono da annoverarsi come occupazioni temporanee e non permanenti;
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento⁵² sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto per il prelievo sui rifiuti giornaliero a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 77- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale⁵³ o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni

⁵² Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.

⁵³ O altro ufficio comunale.

abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 78- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 79- Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta:
 - a. Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - b. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento⁵⁴ sul canone complessivamente determinato.
 - c. Per le occupazioni poste in essere da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 30%. In caso gli operatori di cui al presente punto aderiscano, in tutto o in parte, ad una convenzione a tariffa ridotta la percentuale di riduzione è aumentata al 25%;
 - d. Per le occupazioni poste in essere dai pubblici esercizi le tariffe sono ridotte del 50%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 80- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone⁵⁵ Le occupazioni poste in essere dagli esercenti il commercio ambulante itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita, purché la durata di tali soste non ecceda i 30 minuti e venga svolta nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche;

Articolo 81- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta

⁵⁴ Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.

⁵⁵ Come per le riduzioni il Comune può disporre qualsiasi tipo di esenzione, fermo restando la possibilità di replicare quelle già presenti nei regolamenti Tosap/Cosap per le occupazioni mercatali.

piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.⁵⁶

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00⁵⁷. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 82- Accertamento e riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Si applicano le procedure di cui all'Articolo 18 Regolamento generale delle entrate comunali della riscossione coattiva e del contenzioso, approvato con deliberazione C.C. nr.12 del 16.06.2020.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 83- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi⁵⁸ nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 84- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30%⁵⁹ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁶⁰.
3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento

⁵⁶ Il comma 844 della legge n. 160 del 2019, prevede, invero, l'uso esclusivo di PagoPa, ma anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, nonché in considerazione del fatto che la norma non è dettata in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, si ritiene che possano essere messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

⁵⁷ O altro importo individuato dall'ente.

⁵⁸ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁵⁹ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

⁶⁰ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁶¹

Articolo 85- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo. 86 - Norme transitorie

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, su impianti messi a disposizione dal Comune e a tal fine destinati in congruo numero.
4. La gestione del canone è affidata ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
6. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

⁶¹ Se approvato dall'ente.

Articolo 87 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 88 – Trattamento dei dati personali

2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 89 - Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP, ICP e DPA.
2. Restano vigenti le disposizioni sulla pubblicità effettuata in ambito ferroviario e quelle in materia di propaganda elettorale.
3. Con l'entrata in vigore della Legge n. 160/2019 vengono definitivamente abrogati:
 - i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993;
 - gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
3. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 90 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 e ARTICOLO 75 COMMA 2

| DENOMINAZIONE VIA | UBICAZIONE | CATEGORIA ai fini dell'applicazione del Canone (Zone I e II) |
|---------------------------|-------------------|---|
| VIA ADA NEGRI | Frazione | I |
| VIA ALESSANDRO MANZONI | Capoluogo | I |
| VIA FANFULLA DA LODI | Frazione | I |
| VIA ENRICO MATTEI | Frazione | I |
| VIA EMILIA | Capoluogo | I |
| VIA DUCA D'AOSTA | Frazione | I |
| VIA DON ENRICO MORETTI | Frazione | I |
| VIA DELLE VIOLE | Capoluogo | I |
| VIA DELLE PRIMULE | Capoluogo | I |
| VIA DELLE MARGHERITE | Capoluogo | I |
| STRADA DELLE BALBANE | Capoluogo | II |
| VIA DEL LAGHETTO | Capoluogo | I |
| VIA DEL BOSCHETTO | Frazione | I |
| VIA DEL BORGO | Frazione | I |
| VIA DEI GELSI | Frazione | I |
| VIA DEI FIORDALISI | Capoluogo | I |
| VIALE DEI CADUTI | Frazione | I |
| VIA CRISTOFORO COLOMBO | Capoluogo | I |
| CASCINA CASTELLO | Capoluogo | II |
| CASCINA CASTELLAZZO | Capoluogo | II |
| VIA CASCINA PASQUINA | Frazione | I |
| CASCINA CAMPAGNETTA | Frazione | II |
| CASCINA CA' BRUCIATA | Capoluogo | II |
| VIA BOCCASERIO | Capoluogo | I |

| | | |
|--|-----------|----|
| VICOLO BAINSIZZA | Frazione | I |
| VIA CESARE BATTISTI | Capoluogo | I |
| PARCO ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO GALLIO | Frazione | I |
| CASCINA ANTONIETTA | Frazione | II |
| VIA AMERIGO VESPUCCI | Capoluogo | I |
| CASCINA ARGINE | Capoluogo | II |
| VIA FERDINANDO MAGELLANO | Capoluogo | I |
| VICOLO FIUME | Frazione | I |
| VIA FRANCESCA CABRINI | Frazione | I |
| VICOLO GAETANO DONIZETTI | Capoluogo | I |
| VIA ALESSANDRO VOLTA | Capoluogo | I |
| PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ | Frazione | I |
| VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | Frazione | I |
| CASCINA GEROLA | Capoluogo | II |
| CASCINA GEROLA II | Capoluogo | II |
| CASCINA GEROLA III | Capoluogo | II |
| VIA GEROLE | Capoluogo | I |
| VICOLO GIACOMO MATTEOTTI | Frazione | I |
| VIA GIACOMO PUCCINI | Capoluogo | I |
| VIA GIOVANNI MEAZZA | Capoluogo | I |
| VIA GIUSEPPE GARIBALDI | Frazione | I |
| VIA GIUSEPPE MAZZINI | Frazione | I |
| VIA GIUSEPPE VERDI | Capoluogo | I |
| VIA GORIZIA | Frazione | I |
| VIA I MAGGIO | Capoluogo | I |
| PIAZZA IV NOVEMBRE | Capoluogo | I |

| | | |
|--|-----------|----|
| | | |
| LOCALITA' MULINO NUOVO STRADA STATALE 9 | Capoluogo | I |
| VIA MARCO POLO | Capoluogo | I |
| PIAZZA MONSIGNOR MAURO PEA | Capoluogo | I |
| PIAZZA MONSIGNORE PIETRO MARCHESI | Capoluogo | I |
| VIA MONTENERO | Frazione | I |
| CASCINA MONTICCHIE | Capoluogo | I |
| VICOLO NAZARIO SAURO | Capoluogo | I |
| VIA PAOLO GORINI | Frazione | I |
| VIA PAPA GIOVANNI XXIII | Capoluogo | I |
| CASCINA PIANTADA | Capoluogo | II |
| VIA PIANTADA | Capoluogo | I |
| PIAZZALE RIMEMBRANZE | Capoluogo | I |
| PIAZZALE SANTA MARIA | Capoluogo | I |
| VICOLO PIETRO MASCAGNI | Capoluogo | I |
| VIA PRIVATA DELL'ORTO | Frazione | I |
| VIA ROMA | Capoluogo | I |
| VIA SAN MICHELE | Frazione | I |
| STRADA STATALE 9 | Capoluogo | I |
| VICOLO TRENTO | Capoluogo | I |
| VIA TRIESTE | Capoluogo | I |
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE II | Frazione | I |
| VIA ZECCA | Frazione | I |

La presente tabella potrà essere aggiornata in caso di costruzione di nuove Vie, Piazza, Vicoli, ecc. Ogni altra Via ultimata prima dell'aggiornamento della presente tabella si intende temporaneamente considerata in categoria seconda.